

# Il tribunale di Reggio Emilia

Prima sezione

-----  
(decreto di definizione del giudizio camerale di modifica delle condizioni di separazione – articoli 135 e seguenti del codice civile, 710, 737 e seguenti del codice di procedura civile)  
-----

riunito in camera di consiglio e così composto:

dottor	Stefano	Scati	presidente
dottor	Luciano	Varotti	giudice relatore
dottor	Annamaria	Casadonte	giudice

nel procedimento in camera di consiglio per la modifica delle condizioni di separazione iscritto al n° 150 del ruolo affari non contenziosi dell'anno 2007, ha emesso il seguente

## d e c r e t o

1.F M e P A – genitori di C M (separata consensualmente da G F) nonni di Ludovico e Leonardo – premesso che, a causa della distanza esistente tra il luogo di residenza di essi ricorrenti e quello dei nipoti, avevano difficoltà ad incontrarli ed a mantenere con i bambini un rapporto costante, hanno chiesto a questo tribunale di riconoscere in loro favore il diritto di trascorrere con i nipoti un periodo di soggiorno durante le vacanze estive, preferibilmente dal 15 al 30 luglio di ogni anno, nonché un periodo di due o tre giorni durante l'anno scolastico.

-----  
2.La M, pur comparendo all'udienza del 17 aprile 2007, non si è costituita nel procedimento camerale, mentre il coniuge separato, G F, ha depositato una memoria difensiva.

Ha replicato il resistente, in via preliminare, che i ricorrenti erano privi di legittimazione attiva; che infatti essi chiedevano in sostanza una modifica delle condizioni di separazione; che tale diritto, ai sensi dell'articolo 155 ter del codice civile e 710 del codice di procedura civile, spetta solo ai genitori.

Nel merito contestavano la domanda dei ricorrenti.

-----  
3.In ordine logico, va dapprima esaminata l'eccezione preliminare sollevata dal resistente, che, essendo fondata, è idonea a definire il giudizio.

Occorre rammentare che – già prima dell’entrata in vigore della legge 54/06 – si era posta in giurisprudenza la questione della tutela dei parenti prossimi del minore e delle loro aspettative di visita e di frequentazione della prole.

Ci si riferisce a tribunale per i minorenni di Firenze 27 dicembre 2004 (in *Foro italiano* 2005, I ,2217, con nota redazionale), a tribunale per i minorenni L’Aquila 13 febbraio 1998, a tribunale per i minorenni Roma 7 febbraio 1987, a Cassazione 25 settembre 1998 n° 9606.

Dal complesso delle decisioni emerge che, in virtù della particolare posizione che assumono i nonni nell’ambito della famiglia (desumibile dagli obblighi di natura patrimoniale loro imposti da varie norme di legge: articolo 148, 433 n° 2 e 3 codice civile), il giudice, sia esso tribunale ordinario o tribunale per i minorenni, può regolamentare l’affidamento della prole ed il diritto di visita del genitore non affidatario, disponendo che il minore possa trascorrere una parte del tempo anche presso i nonni paterni o materni.

In particolare Cassazione 9606/98 citata ha stabilito che la mancanza di un’espressa previsione di legge non esclude che il giudice possa disciplinare i rapporti tra nipoti e nonni, sempre avuto riguardo all’esclusivo interesse del minore.

In questo contesto giurisprudenziale si inserisce la nuova disposizione dell’articolo 155 codice civile, introdotta dalla legge 6 febbraio 2006 n° 54.

Il nuovo testo dell’articolo 155 del codice civile non fa alcuno specifico cenno ai nonni dei minori, ma prevede più genericamente che “*anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di (...) conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*”.

La norma ha una formulazione evidentemente imperfetta, in quanto, nella parte iniziale (“*anche in caso di separazione il figlio minore ha il diritto, ecc...*”), sembra avere un contenuto integrativo dell’articolo 147 del codice civile (in sostanza essa imporrebbe ai genitori, oltre agli obblighi di mantenimento, cura ed educazione, anche l’obbligo di favorire e mantenere un rapporto della prole con tutti i parenti prossimi), mentre nella parte finale menziona gli ascendenti ed i parenti come se si trattasse di due gruppi distinti di congiunti, quando più

correttamente, gli ascendenti rientrano nella più ampia categoria dei parenti (articolo 74 e seguenti del codice civile).

Ora, i ricorrenti hanno evidentemente desunto da tale disposizione la loro legittimazione a chiedere la revisione delle condizioni di separazione, ma – a giudizio del tribunale – la loro pretesa non può trovare fondamento in essa.

Anzitutto deve considerarsi – come correttamente rilevato da parte convenuta – che l'articolo 155 *ter* del codice civile attribuisce il diritto di chiedere la modifica delle condizioni di separazione ai soli “*genitori*”, senza alcuna menzione ai prossimi congiunti dei due rami genitoriali.

Del pari, l'articolo 710 del codice di procedura civile (che non è stato toccato dalla riforma del 2006) attribuisce il diritto di chiedere la modifica delle condizioni di separazione alle sole “*parti*” del precedente giudizio (consensuale o giudiziale) di separazione, ossia ai coniugi (è esclusa, in base all'articolo 70 del codice di rito, anche l'azione del Pubblico ministero).

Tali norme, sufficientemente chiare nel loro tenore letterale, non sono contraddette dalla previsione contenuta nel già menzionato primo comma dell'articolo 155 del codice civile: a ben vedere, infatti, tale ultima disposizione attribuisce solo al minore, e nel suo esclusivo interesse, il diritto di conservare rapporti significativi con i prossimi congiunti (ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale), mentre questi ultimi hanno solo un interesse a che le condizioni di separazione vengano fissate (consensualmente o giudizialmente) in modo tale da consentire loro di avere rapporti personali con la prole dei coniugi separandi; in sostanza, col menzionato nuovo testo dell'articolo 155 codice civile viene positivamente recepito nell'ordinamento giuridico l'indirizzo giurisprudenziale più sopra citato, senza tuttavia introdurre un nuovo diritto a favore della categoria dei prossimi congiunti.

Oltre a ciò deve considerarsi che l'attribuzione ai parenti del diritto di chiedere la modifica delle condizioni di separazione (concordate tra i coniugi o stabilite dal tribunale) implicherebbe, prima ancora, l'attribuzione di un diritto di chiedere la fissazione stessa delle predette condizioni a tutti gli ascendenti o collaterali e, di conseguenza, l'estensione del contraddittorio nel giudizio di separazione a tutti i congiunti entro il sesto grado (articolo 77 codice civile) di ciascun “*ramo genitoriale*”, o, quanto meno, la possibilità che questi intervengano nel giudizio

di separazione (e, per effetto del disposto dell'articolo 6 della legge 54/06, anche in quello di divorzio).

Tale tesi porta poi ad affermare il diritto processuale di tali parti ad avanzare autonome richieste nei confronti dell'uno o dell'altro coniuge o di entrambi, con un atto avente evidentemente natura di intervento adesivo autonomo (articolo 105 1° comma del codice di procedura civile) e con conseguente potere di impugnazione della sentenza.

Questo litisconsorzio, iniziale o successivo – oltre ad avere delle conseguenze inaccettabili sotto il profilo pratico (in quanto la causa di separazione o di divorzio dovrebbe essere estesa o, comunque, potrebbe estendersi ad una cerchia numerosa di soggetti portanti interessi il più delle volte inconciliabili) – implica, a ben vedere, la possibilità degli intervenuti (o dei chiamati ad integrazione del contraddittorio) di influire su rapporti personalissimi, non disponibili e costituzionalmente protetti (articolo 30 Costituzione), quali quelli personali e patrimoniali tra genitori e figli.

Così, i parenti convenuti o intervenuti potrebbero chiedere al tribunale una diversa regolamentazione (come, del resto, è avvenuto nel presente giudizio) del diritto di visita di ciascun genitore, dell'affidamento della prole, della misura del contributo che ciascun coniuge deve versare per il mantenimento dei minori (ciò, ad es., al fine di rendere più agevoli gli eventuali spostamenti della prole), ecc..., in contrasto con il disposto della Costituzione che, all'articolo 30, prevede che sia *“dovere e diritto dei”* soli *“genitori”*, e non anche dei parenti, *“mantenere, istruire ed educare i figli”*.

Da ultimo, qualora si attribuisce anche ai parenti ed affini entro il sesto grado il diritto di chiedere la fissazione o la modifica delle condizioni di separazione, tale principio dovrebbe valere anche per il giudizio tra genitori non coniugati (articolo 4 della legge 54/06), con la conseguenza di riconoscere anche ai parenti naturali diritti potestativi confliggenti con quelli dei genitori, in assenza di qualsiasi disposizione di rango costituzionale (sul che, sebbene in altra fattispecie, si veda Corte costituzionale 352/2000, con menzione di altri precedenti) che attribuisce rilevanza a tale tipo di parentela (fatta eccezione per il rapporto di

filiazione naturale), ed anzi stravolgendo la stessa scala di valori fissata dal legislatore costituente.

In conclusione, oggi (in virtù della norma espressa di legge) come un tempo (in virtù dell'orientamento giurisprudenziale sopra riportato), il giudice può tener conto, nella regolamentazione dei rapporti personali tra genitori e figli, delle figure parentali diverse (ascendenti e, più in generale, parenti), ma ciò sempre nell'esclusivo interesse del minore e sempre che i coniugi ne facciano domanda.

4. Per quanto sopra esposto va dichiarata la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.

In considerazione della novità e della oggettiva controvertibilità delle questioni di diritto dibattute nella presente controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente lite.

**p. q. m.**

a definizione del procedimento in camera di consiglio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- I. dichiara la carenza di legittimazione attiva di F M e P A;
- II. dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese della presente lite.

Così deciso in Reggio Emilia il 16 maggio 2007, nella camera di consiglio della prima sezione.

**Il presidente**  
**Stefano Scati**

Il Cancelliere  
(firma illeggibile)

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
DEPOSITATO  
**17 MAG. 2007**  
IL CANCELLIERE  
(firma illeggibile)